

Sistema “Amundi Elite”

Regolamento Unico di Gestione degli OICVM italiani rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema “Amundi Elite”

Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) Scheda Identificativa del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</p>	<p>OICVM aperti (di seguito anche i “Fondi” o, singolarmente, il “Fondo”) denominati:</p> <p>Amundi Elite Income Bond Amundi Elite Multi Asset Flexible Amundi Elite Thematic Multi Asset</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga. Per ciascun Fondo sono previste due classi di quote, definite quote di “Classe A” e quote di “Classe B”, che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote di un Fondo appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>Amundi SGR S.p.A. (la “Società di Gestione” o la “SGR”) - autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta all’albo delle società di gestione del risparmio al n. 40 Sezione “Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori mobiliari)”, al n. 105 Sezione “Gestori di FIA (Fondi d’Investimento Alternativi)” e al n. 2 Sezione “Gestori di ELTIF (Fondi d’Investimento Europei a Lungo Termine)” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 58/98, con sede legale in Via Cernaia 8/10, 20121Milano. La Società di Gestione appartiene al Gruppo Crédit Agricole. Sito Internet: www.amundi.it.</p>
<p>Depositario</p>	<p>Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Centrale in Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2 - 20159 Milano ed iscritta al n. 5622 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Sito Internet www.securities-services.societegenerale.com. I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la Società di Gestione nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.</p>

	<p>Le funzioni di emissione e di rimborso delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili dei Fondi.</p> <p>La consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi avviene per il tramite del collocatore o, alternativamente, il partecipante potrà richiederne la spedizione a rischio e spese propri.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi distinto nelle due classi A e B è calcolato con cadenza giornaliera tranne i giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana o di festività nazionali italiane nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario della quota, espresso in euro, è pubblicato e sul sito internet www.amundi.it con l'indicazione della data cui si riferisce.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

I.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

▪ Amundi Elite Income Bond

1. Il Fondo mira a rivalutare il valore del capitale conferito dai partecipanti in orizzonte di investimento di medio-breve e a generare un flusso di proventi in linea con gli obiettivi di distribuzione di cui al successivo paragrafo II.
2. Il Fondo investe in:
 - (i) strumenti di mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
 - (ii) titoli obbligazionari (compresi quelli per i quali sia prevista la conversione in strumenti di tipo azionario), fino al 100% dell'attivo;
 - (iii) strumenti finanziari derivati, in conformità a quanto previsto dall'articolo I.2, comma 9;
 - (iv) OICR (compresi gli ETF) fino al 30% dell'attivo.Il Fondo può detenere gli strumenti finanziari azionari derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.
3. Gli investimenti monetari e quelli obbligazionari effettuati attraverso tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società), le categorie di merito di credito e le aree geografiche/mercati, nel rispetto dei limiti di seguito previsti:
 - l'esposizione del Fondo verso i Paesi emergenti non può superare il 30% dell'attivo;
 - l'esposizione del Fondo verso i Paesi europei sia almeno pari al 60% dell'attivo;Non sono previsti limiti all'esposizione verso emissioni/emittenti di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* e non sono previsti limiti di *duration*.
4. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e/o valute estere.
5. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso.
6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo, il limite di investimento in OICR di cui al precedente comma 2, punto (iv) è elevato al 100% dell'attivo.
7. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e persegue una strategia di investimento orientata a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali nel rispetto di un budget di rischio medio. Lo stile di gestione adottato dal gestore prevede un'ampia diversificazione degli investimenti e l'allocazione dinamica del patrimonio del Fondo nelle diverse *asset class*/strategia di investimento, con la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative in merito all'andamento dei mercati finanziari monetari e obbligazionari e dei singoli strumenti finanziari, variando la ripartizione tra le diverse componenti del portafoglio allo scopo di bilanciare l'obiettivo di rivalutazione del capitale e quello di distribuzione di proventi. I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento e mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'*asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
8. Il gestore si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
9. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

▪ **Amundi Elite Multi Asset Flexible**

1. L'obiettivo del Fondo è rivalutare il valore del capitale conferito dai partecipanti in orizzonte di investimento di medio periodo e a generare un flusso di proventi in linea con gli obiettivi di distribuzione di cui al successivo paragrafo II.
2. Il Fondo investe in:
 - (i) strumenti di mercato monetario, fino al 80% dell'attivo;
 - (ii) titoli obbligazionari (compresi quelli per i quali sia prevista la conversione in strumenti di tipo azionario), fino al 80% dell'attivo;
 - (iii) titoli azionari, fino al 60% dell'attivo;
 - (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime, fino al 10% dell'attivo;
 - (v) strumenti finanziari derivati, in conformità a quanto previsto dall'articolo I.2, comma 9;
 - (vi) OICR (compresi gli ETF) fino al 30% dell'attivo.Il Fondo può detenere gli strumenti finanziari azionari derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.
3. L'investimento aggregato complessivo negli strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e negli strumenti finanziari di cui ai punti (v) e (vi) aventi come sottostante attivi di natura monetaria o obbligazionaria è compreso tra 30% e 80% dell'attivo.

Gli investimenti monetari e quelli obbligazionari effettuati attraverso tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società), le categorie di merito di credito e le aree geografiche/mercati, nel rispetto dei limiti di seguito previsti:

 - l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* (c.d. *high yield*) non può superare il 50% dell'attivo.Non sono previsti limiti di *duration*.
4. L'investimento aggregato complessivo negli strumenti finanziari di cui al punto (iii) e negli strumenti finanziari di cui ai punti (v) e (vi) aventi come sottostante attivi di natura azionaria è compreso tra 20% e 60% dell'attivo. Gli investimenti azionari effettuati attraverso tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati e i settori economici.
5. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere. L'esposizione valutaria complessiva del Fondo in valute diverse dall'Euro, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non potrà superare il 40% dell'attivo.
6. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso.
7. Per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo, il limite di investimento in OICR di cui al precedente comma 2, punto (iv) è elevato al 100% dell'attivo.
8. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e persegue una strategia di investimento orientata a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari globali nel rispetto di un budget di rischio medio-alto. Lo stile di gestione adottato dal gestore prevede un'ampia diversificazione degli investimenti e l'allocazione dinamica del patrimonio del Fondo nelle diverse *asset class*/strategia di investimento, con la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative in merito all'andamento dei mercati finanziari monetari, obbligazionari, azionari e delle materie prime e dei singoli strumenti finanziari, variando la ripartizione tra le diverse componenti del portafoglio allo scopo di bilanciare l'obiettivo di rivalutazione del capitale e quello di distribuzione di proventi. I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento ed in base alla capacità dell'emittente di generare reddito e proventi, nonché mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'*asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
9. Il gestore si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
10. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

▪ **Amundi Elite Thematic Multi Asset**

1. L'obiettivo del Fondo è generare una crescita del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo nel rispetto di un budget di rischio predefinito.
2. Il Fondo investe in:
 - (i) strumenti di mercato monetario, fino al 70% dell'attivo;
 - (ii) titoli obbligazionari (compresi quelli per i quali sia prevista la conversione in strumenti di tipo azionario), fino al 70% dell'attivo;
 - (iii) titoli azionari, fino al 70% dell'attivo;
 - (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime, fino al 10% dell'attivo;
 - (v) strumenti finanziari derivati, in conformità a quanto previsto dall'articolo I.2, comma 9;
 - (vi) OICR (compresi gli ETF) fino al 100% dell'attivo.

Il Fondo può detenere gli strumenti finanziari azionari derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.
3. L'investimento aggregato complessivo negli strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e negli strumenti finanziari di cui ai punti (v) e (vi) aventi come sottostante attivi di natura monetaria o obbligazionaria è compreso tra 30% e 70% dell'attivo.

Gli investimenti monetari e quelli obbligazionari effettuati attraverso tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società), le categorie di merito di credito e le aree geografiche/mercati, nel rispetto dei limiti di seguito previsti:

 - l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* (c.d. *high yield*) non può superare il 50% dell'attivo.

Non sono previsti limiti di *duration*.
4. L'investimento aggregato complessivo negli strumenti finanziari di cui al punto (iii) e negli strumenti finanziari di cui ai punti (v) e (vi) aventi come sottostante attivi di natura azionaria è compreso tra 30% e 70% dell'attivo.

Gli investimenti azionari effettuati attraverso tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati e i settori economici.
5. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere. L'esposizione valutaria complessiva del Fondo in valute diverse dall'Euro potrà raggiungere il 100% dell'attivo.
6. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e persegue una strategia di investimento orientata a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e azionari globali nel rispetto di un budget di rischio alto. Lo stile di gestione adottato dal gestore prevede un'ampia diversificazione degli investimenti e l'allocazione dinamica del patrimonio del Fondo nelle diverse *asset class*/strategia di investimento, con la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative in merito all'andamento dei mercati finanziari monetari, obbligazionari, azionari e delle materie prime e dei singoli strumenti finanziari, variando la ripartizione tra le diverse componenti del portafoglio.

Gli investimenti del Fondo sono tendenzialmente indirizzati, direttamente e indirettamente (tramite OICR, anche collegati), verso strumenti finanziari emessi da società operanti nei settori e mercati che nel prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambiamento globale attualmente in atto (a titolo esemplificativo, trasformazioni legate allo sviluppo tecnologico, alle dinamiche demografiche e sociali, allo sfruttamento efficiente delle risorse naturali e ai cambiamenti climatici).

I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento ed in base alla capacità dell'emittente di generare reddito e proventi, nonché mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'*asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.
7. Il gestore si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.
8. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

I.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. Il patrimonio del Fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, può essere investito in:

- strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF") quotati in mercati regolamentati;
 - strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 - strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
 - strumenti finanziari derivati di cui ai precedenti alinea non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b), del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
 - parti di OICVM;
 - parti di FIA aperti non riservati;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10);
 - parti di FIA chiusi;
 - strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dai precedenti alinea del presente articolo.
2. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.
 3. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
 4. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio.
Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio.
L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.
 5. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
 6. Il gestore ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
 7. Gli OICR di terzi, gestiti da primarie società, sono selezionati sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione.
 8. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
 9. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura, tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato;

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

10. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

11. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

12. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

I.3 LIMITI ALLE OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSI E CON PARTI CORRELATE

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione – emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "*best execution*". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.

Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

II. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.

Il Fondo Amundi Elite Thematic Multi Asset è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo.

I Fondi Amundi Elite Income Bond e Amundi Elite Multi Asset Flexible sono del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

1.1 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da una somma algebrica di componenti positive e negative del reddito di esercizio. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai proventi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari e su qualsiasi altra attività finanziaria. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali oneri finanziari, interessi passivi ed imposte a debito dell'esercizio.

Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

→ A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito quotati;

→ A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale quotati;

- A 1.3 Proventi su parti di OICR quotati;
- B 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito non quotati;
- B 1.3 Proventi su parti di OICR non quotati;
- D 1 Interessi attivi e proventi assimilati su depositi bancari;
- F 1 Proventi operazioni pronti contro termine e assimilati;
- G 1 Interessi passivi;
- G 2 Altri oneri finanziari (solo interessi su PCT);
- I 1 Interessi attivi su disponibilità liquide;
- L 3 Altre imposte.

La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 1.3, e comunque un ammontare minimo pro-quota pari al 1% per Amundi Elite Income Bond e al 2% per Amundi Elite Multi Asset Flexible dell'ultimo valore unitario della quota dell'esercizio precedente a quello in cui avviene la distribuzione ("Cedola Minima"). Con riferimento al pagamento della Cedola Minima, poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), gli ammontari distribuiti potranno differire dall'utile/perdita netta del periodo ed essere anche superiori a dette risultanze di periodo. Nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, anche la parte di tale distribuzione che avrà la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla distribuzione dei proventi, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota del periodo di riferimento (calcolata come rapporto tra l'utile netto del periodo di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento del rendiconto). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera cedola rappresenterà un rimborso di capitale.

È, inoltre, facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione degli utili da realizzo su strumenti finanziari rilevati nella Relazione di Gestione.

Più precisamente, per utili da realizzo su strumenti finanziari si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della sezione reddituale della Relazione di Gestione del Fondo:

- A 2.1 Utile da realizzo su titoli di debito quotati;
- A 2.2 Utile da realizzo su titoli di capitale quotati;
- A 2.3 Utile da realizzo su parti di OICR quotati;
- B 2.1 Utile da realizzo su titoli di debito non quotati;
- B 2.3 Utile da realizzo su parti di OICR non quotati.

In tale ipotesi, l'eventuale distribuzione non costituisce il risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, in quanto non vengono prese in considerazione né le perdite da realizzo né le minusvalenze e le plusvalenze né gli oneri di gestione. Pertanto la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

La distribuzione dell'utile da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazione di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

1.2 Con frequenza pari al calcolo del valore unitario della quota, la SGR procede alla rettifica extra-contabile delle voci della sezione reddituale della Relazione di Gestione riportate al precedente punto 1.1 ("Voci"). Detta rettifica viene effettuata secondo il cd. "**Meccanismo di Equalizzazione**" ed è volta a rendere la misura del provento unitario più coerente con il risultato effettivo del Fondo nel periodo di riferimento, eliminando l'effetto prodotto dalle sottoscrizioni (diluitivo) e dai rimborsi (anti-diluitivo) regolati in detto periodo.

Tramite la suddetta rettifica, il valore delle sottoscrizioni e dei rimborsi regolati viene ponderato sulle singole Voci sulla base del procedimento di seguito descritto.

Fase 1

Per ogni data contabile, la SGR calcola il coefficiente di rettifica (Cd “**Coefficiente di Equalizzazione**” o “**CE_T**”), secondo la seguente formula:

$$CE_T = (QS_T - QR_T) / Q_{T-1}$$

CE_T = rapporto tra:

- Numeratore – La differenza tra il numero delle quote sottoscritte (**QS_T**) e quelle rimborsate (**QR_T**) regolate in data T;
- Denominatore - Il numero delle quote in circolazione alla precedente data contabile (**Q_{T-1}**).

Fase 2

Al fine di determinare l'importo che rettifica (“**RettEq_T**”) le Voci, il Coefficiente di Equalizzazione viene moltiplicato per la somma tra:

- il saldo della medesima Voce alla precedente data contabile (Voce_{0,T-1});
- la somma di tutte le rettifiche effettuate dall'inizio del periodo di riferimento fino alla data contabile precedente (RettEq_{0,T-1})

$$RettEq_T = (Voce_{0,T-1} + RettEq_{0,T-1}) * CE_T$$

Il valore equalizzato di ogni singola Voce (VoceEq_{0,T}) si ottiene sommando al valore contabile della medesima Voce (**Voce_{0,T}**) il saldo di tutte le rettifiche effettuate dall'inizio del periodo di riferimento (comprensivo dell'importo calcolato in T), secondo la seguente formula:

$$VoceEq_{0,T} = Voce_{0,T} + RettEq_{0,T-1} + RettEq_T$$

La sommatoria delle diverse Voci equalizzate determina il provento distribuibile secondo quanto stabilito al punto 1.1.

Mediante l'applicazione di tale meccanismo, qualora nel periodo di riferimento il valore delle sottoscrizioni sia maggiore dei rimborsi, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato medesimo, rappresentando in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

1.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

1.4 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione, vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di Gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni anno dall'organo amministrativo della SGR e pubblicata sulle fonti indicate nella scheda identificativa. In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore al quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di Gestione.

1.5 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

1.6 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

III. REGIME DELLE SPESE

III.1 SPESE A CARICO DEI FONDI

1. Sono imputate ai Fondi le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico dei Fondi le seguenti spese:

- Commissione di gestione, determinata secondo le modalità indicate al sottoparagrafo III.2, punto 1, lett. a);
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota secondo le modalità indicate al sottoparagrafo III.2, punto 1, lett. b);
- per le quote di Classe A, commissione di incentivo, determinata secondo le modalità e con riferimento ai Fondi indicati al sottoparagrafo III.2, punto 1, lett. c);
- compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto; la misura massima di tale compenso è pari a 0,08% del valore complessivo netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi per la stampa e l'invio dei documenti periodici destinati al pubblico e delle pubblicazioni destinate ai sottoscrittori ai sensi di legge, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto d'offerta, gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove i Fondi prevedano la distribuzione dei proventi, purché tali oneri non attengano a propaganda ed a pubblicità, o comunque, al collocamento di quote;
- spese di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza, di liquidazione di ciascun Fondo e di informazioni periodiche da rendere ai sensi di legge;
- spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compresi quelli finali di liquidazione;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti (e spese connesse) ai sensi del D. Lgs. 58/98;
- contributo di Vigilanza che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

III.2 COMPENSO DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

1. A titolo di remunerazione dell'attività di gestione, comprensiva anche del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, la Società di Gestione ha diritto a percepire per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento:

- a) una commissione annuale di gestione, a favore della Società di Gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, prelevata dalla disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di Borsa Valori aperta del mese successivo a quello di riferimento e così determinata:

Provvigioni di gestione per Fondo	Commissione annuale	
	Classe A	Classe B

Amundi Elite Income Bond	1,20%	1,55%
Amundi Elite Multi Asset Flexible	1,40%	1,80%
Amundi Elite Thematic Multi Asset	1,30%	1,70%

- b) **il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota:** a favore della Società di Gestione, prelevato dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari a 0,07% del valore complessivo netto del Fondo, oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- c) per le quote di Classe A dei fondi Amundi Elite Income Bond e Amundi Elite Multi Asset Flexible una provvigione di incentivo, pari al 20% dell'overperformance registrata rispetto al parametro di riferimento, secondo le modalità e con la frequenza di seguito indicate:

Parametro di Riferimento	Per Amundi Elite Income Bond - Classe A: "Euro Short Term Rate" ("€STR") ¹ + 2% su base annua Per Amundi Elite Multi Asset Flexible - Classe A: 4% su base annua
Periodo di Performance	È pari all'anno solare.
Valore della quota	È calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa.
Condizione di applicabilità	È prevista l'applicazione della provvigione di incentivo qualora - durante il Periodo di Performance - si verificano le condizioni minimali di seguito indicate: 1. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia positiva; 2. la variazione del Valore della Quota del Fondo sia superiore a quella del Parametro di Riferimento; 3. il Valore della Quota del Fondo sia superiore al suo High Watermark Assoluto(come di seguito definito).
High Watermark Assoluto	È il più elevato Valore della Quota del Fondo registrato nell'ultimo giorno di valorizzazione di ciascun anno solare precedente a quello di calcolo, a partire dal 30 dicembre 2021.
Over Performance	Il minore tra: • il differenziale positivo tra la variazione percentuale del Valore della Quota e quella del Parametro di Riferimento nel Periodo di Performance** • la variazione percentuale del Valore della Quota rispetto all'High Water Mark.
Percentuale della commissione di incentivo	20%

¹ L'Euro Short Term Rate ("€STR") rappresenta la media dei tassi di provvista non garantita (depositi) riferibili a transazioni con durata overnight condotte dalle banche segnalanti del *Money Market Statistical Reporting* con controparti finanziarie (bancarie e non bancarie).

Modalità di calcolo	<p>La commissione è calcolata moltiplicando la percentuale della commissione di incentivo per l'Over Performance.</p> <p>La commissione così determinata è poi applicata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo ed il valore complessivo netto del Fondo disponibili nel giorno di calcolo.</p> <p>Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'Over Performance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.</p> <p>Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente ed addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.</p>
Momento del prelievo	La commissione di incentivo è prelevata con cadenza annuale in occasione del calcolo dell'ultima quota del Periodo di Riferimento

** Qualora la variazione del Parametro di Riferimento sia negativa si considererà la sola variazione percentuale del valore della quota.

Con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate alla data di contabilizzazione del rimborso ed in proporzione al numero di quote rimborsate. Relativamente alle richieste di rimborso, la commissione di performance, se dovuta, viene prelevata mensilmente dalle disponibilità liquide del Fondo in occasione del calcolo dell'ultima quota del mese di contabilizzazione del rimborso.

Il parametro di riferimento sopra indicato nella tabella viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore). Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale dei Fondi.

Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022. Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo ed i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un fee cap al compenso della SGR, pari, per ciascun Fondo, alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

- In caso di acquisto di OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso di quote; inoltre, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (commissione di gestione, di incentivo, ecc.).

III.3 ONERI A CARICO DEI SINGOLI SOTTOSCRITTORI

- A fronte di ogni sottoscrizione di quote di Classe A dei fondi Amundi Elite Income Bond, Amundi Elite Multi Asset Flexible ed Amundi Elite Thematic Multi Asset, la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite, come di seguito indicata:

Fondo – Quote di Classe A	Aliquota
Amundi Elite Income Bond	1,75%
Amundi Elite Multi Asset Flexible	2,25%
Amundi Elite Thematic Multi Asset	2,25%

2. Con riferimento alla sottoscrizione di quote di Classe B dei fondi Amundi Elite Income Bond, Amundi Elite Multi Asset Flexible ed Amundi Elite Thematic Multi Asset, la Società di Gestione ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione massima pari al 2,10%.

La commissione di rimborso è applicata, con riferimento alle quote di Classe B oggetto di disinvestimento, sul minore tra il controvalore delle suddette quote all'atto della sottoscrizione (al netto dei diritti fissi) e il controvalore delle stesse all'atto del rimborso (al netto degli eventuali oneri fiscali). La commissione di rimborso è calcolata in funzione del periodo intercorrente tra la data di riferimento della sottoscrizione e la data di riferimento del rimborso delle quote oggetto di disinvestimento, intendendo per "data di riferimento" quanto indicato nella sezione I.1 della Parte C) del presente Regolamento.

La commissione sopra indicata si ridurrà dello 0,175% per ogni trimestre solare intero trascorso dalla data di riferimento della sottoscrizione, come di seguito indicato:

Trimestri solari interi trascorsi dalla data di riferimento della sottoscrizione	Aliquota
0 trimestri	2,100%
1 trimestre	1,925%
2 trimestri	1,750%
3 trimestri	1,575%
4 trimestri	1,400%
5 trimestri	1,225%
6 trimestri	1,050%
7 trimestri	0,875%
8 trimestri	0,700%
9 trimestri	0,525%
10 trimestri	0,350%
11 trimestri	0,175%
12 trimestri	0%

Per trimestre solare si intendono i seguenti periodi:

- 1° Gennaio - 31 Marzo;
- 1° Aprile - 30 Giugno;
- 1° Luglio - 30 Settembre;
- 1° Ottobre - 31 Dicembre.

Trascorso il periodo di dodici trimestri solari interi dalla data di riferimento della sottoscrizione, nessuna commissione di rimborso compete alla SGR.

Nel caso di rimborso di quote sottoscritte in tempi diversi, in sede di rimborso si darà la precedenza, alle quote aventi data di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO ("First In First Out").

3. I Piani di Accumulo (PAC) sono effettuabili per tutti i Fondi. Per tali Piani, ammessi solo per la sottoscrizione di quote di Classe A, secondo quanto disposto nella sezione I.3 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati:

- a) PAC caratterizzati da un numero di versamenti contestuali alla sottoscrizione compreso tra 6 e 12 (cd. "versamenti iniziali"): la SGR ha diritto a trattenere un terzo del totale della commissione di sottoscrizione prevista dal PAC sui versamenti iniziali e a prelevare il residuo, in misura lineare, sui restanti versamenti. In ogni caso l'ammontare della commissione di sottoscrizione prelevata

sui versamenti iniziali non deve superare né un terzo della commissione totale, né un terzo dei versamenti corrisposti in sede di sottoscrizione del PAC. In relazione a tali Piani di Accumulo la SGR riconosce al sottoscrittore una riduzione pari al 10% del totale della commissione di sottoscrizione prevista dal PAC.

- b) PAC caratterizzati da un solo versamento contestuale alla sottoscrizione: la SGR applicherà la commissione di sottoscrizione prevista dal PAC in misura lineare su tutti i versamenti del Piano di Accumulo.
4. Le operazioni di passaggio tra i Fondi (c.d. “switch”) sono consentite nell’ambito della medesima Classe di quote di cui al presente Regolamento.
Fermo restando quanto previsto nella sezione I.4 della Parte C) del presente Regolamento, la SGR si atterrà ai criteri di seguito indicati.
- a) Operazioni di passaggio tra Fondi (Classe A):
- il reinvestimento non è soggetto ad alcuna commissione di sottoscrizione, qualora la commissione dovuta per il reinvestimento, ove prevista, risulti inferiore o pari a quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento;
 - il reinvestimento è assoggettato ad una commissione di sottoscrizione corrispondente alla differenza fra la commissione dovuta per il reinvestimento e quella applicabile al Fondo oggetto del disinvestimento, qualora la prima risulti superiore alla seconda.
- b) Operazioni di passaggio tra Fondi (Classe B):
- l’operazione di disinvestimento dal Fondo di provenienza non è soggetta all’applicazione della commissione di rimborso indicata al precedente comma 2.
Ai fini del calcolo della commissione di rimborso applicabile al Fondo di destinazione, la SGR continuerà a considerare la data di riferimento della sottoscrizione delle quote oggetto di disinvestimento del Fondo di provenienza.
Nel caso di operazioni di passaggio relative a quote sottoscritte in tempi diversi e quindi con date di riferimento diverse, nell’operazione di passaggio, si dà la precedenza alle quote aventi data di riferimento più lontana nel tempo, secondo il principio contabile del FIFO (“First In First Out”).

Non sono consentite operazioni di switch in entrata ed in uscita tra i Fondi e gli altri OICR della SGR non disciplinati dal presente Regolamento.

5. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
- a) un diritto fisso pari a 8 Euro per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione; nel caso di sottoscrizione mediante Piano di accumulo, un diritto fisso pari a 5 Euro si applica solo sul primo versamento;
 - b) un diritto fisso pari a 5 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi; c) un diritto fisso pari a 2,5 Euro all’atto della distribuzione dei proventi, qualora il sottoscrittore abbia indicato modalità di pagamento dei proventi differenti da quelle previste al precedente paragrafo II punto 1.5;
 - d) un diritto fisso pari a 15 Euro per il rimborso di spese di spedizione dei certificati e emissione degli stessi;
 - e) spese postali ed amministrative connesse alle conferme di investimento;
 - f) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla Società di Gestione attraverso le medesime fonti indicate nella scheda identificativa per la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari.

6. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

7. Le operazioni di variazione del Piano di accumulo, disciplinate dalla sezione I.3, comma 8 Parte C) del presente Regolamento, sono soggette all'applicazione di quanto previsto dai precedenti comma 4, lett. a), e comma 5, lett. a, della presente sezione III.3.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di inizio di operatività di ciascun Fondo o di una sua nuova Classe, il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro.

C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di 3 parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le 11.30 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti .

- Il rimborso d’iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 100,00 euro tutti i Fondi;
 - partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione I.3, esclusivamente per il caso di sottoscrizione di quote di Classe A dei Fondi;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali di diritto;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente:
 - l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori,
 - gli importi conferiti da ciascuno e
 - le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.
 - Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
 - Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II “Quote e certificati di partecipazione”.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di Classe A dei Fondi può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo.
2. L’adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell’investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l’importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l’importo corrispondente a n. 1 versamento o ad un numero compreso fra 6 e 12 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 9 versamenti ed un massimo di 240 versamenti.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a 50 Euro o multiplo di 25 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti;
 - del Fondo di destinazione dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote della medesima Classe di altri Fondi del presente Regolamento.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 11.30;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno di determinazione del rimborso.
 - Per ogni operazione di passaggio fra Fondi, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

I certificati sono nominativi e possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

1. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
2. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
3. A richiesta degli aventi diritto, sono ammessi la conversione dei certificati da portatore a nominativi nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
4. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;

- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 11,30.
 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo uguale o superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo e/o a 200.000 Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
- Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
 10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.
2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote dei Fondi, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;

- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 50 Euro, al lordo degli eventuali oneri fiscali, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
 - Ai rimborsi programmati disposti su quote di Classe B sarà data esecuzione unicamente a condizione che le relative quote abbiano azzerato la commissione di rimborso di cui al paragrafo III.3, comma 2.
3. Il partecipante può richiedere rimborsi programmati di quote dei Fondi con contestuale reinvestimento del relativo importo in quote della stessa Classe di altro Fondo. Qualora il rimborso programmato venga utilizzato per alimentare un PAC, il relativo importo dovrà essere pari o multiplo della rata unitaria prescelta per il PAC. In questo caso si intendono derogati gli importi indicati al sottoparagrafo I.3, punto 4.
 4. Le istruzioni di rimborso possono essere impartite anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
 5. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
 6. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.
 7. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.
In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.
 8. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
 9. Per ogni operazione di rimborso, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.